

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 26 ottobre 2009


SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 195

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Decreti concernenti il riconoscimento di titoli
di studio estero abilitanti all'esercizio in Italia
di diverse professioni sanitarie.**





S O M M A R I O

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Marco Apicella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	Pag. 1
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Teodora Anca Câmpean, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico</i>	» 3
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Cosima Blasi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 5
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Miclea Ilinca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 7
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Iacob Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 9
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Florescu Florentina Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 11
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Brigit Redl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico</i>	» 13
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Bodo Wilhelm Stuhlmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra</i>	» 15
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Calugaru Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 17
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Popovici Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 19
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Nistor Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 21
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Apostol Pop Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 23
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Pintilie Liliana Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 25



DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Balinisteanu Nechifor Alina Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	Pag. 27
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Negrut Liviu Costel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 29
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Preda Mihai Sorin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 31
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Piftor Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 33
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Pop Floarea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 35
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Pavel Nastasachi Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 37
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Pinte Maria Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 39
DECRETO 24 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Pavel Lacramioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 41
DECRETO 25 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Aycart Tortosa Humilde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.</i>	» 43
DECRETO 25 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Paczolayne' Kovacs Monika Melinda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 45
DECRETO 25 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Tobolova' Eva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 47
DECRETO 29 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Stezar Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 49
DECRETO 29 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Socaci Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 51
DECRETO 29 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Rad Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 53
DECRETO 29 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Andreica Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 55
DECRETO 29 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Dridi Souad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 57
DECRETO 29 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Juby Paul, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 59
DECRETO 29 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Belhouchette Wassef, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 61



DECRETO 29 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Boufares Mohamed Azouz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	Pag. 63
DECRETO 29 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Punnelparambil Jacob Siji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 65
DECRETO 30 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Manolache Ionela Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 67
DECRETO 30 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Andritoiu Verginia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 69
DECRETO 30 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Harasztosi Luminita Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 71
DECRETO 30 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Ungur Csoff Ana Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 73
DECRETO 30 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Fluturas Condruz Gianina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 75
DECRETO 30 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Tigoianu Marin Puica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 77
DECRETO 30 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Ghita Ivan Alina Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 79
DECRETO 30 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Dascalu Bataga Mioara Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 81
DECRETO 30 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Antonescu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 83
DECRETO 30 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Isculescu Angelica Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 85
DECRETO 30 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Filip Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 87
DECRETO 30 settembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Penciu Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 89
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Dumitru Catalin Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 91
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Bungeanu Calin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 93
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Bondar Pop Silvia Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 95
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Balint Simon Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 97



DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Carstei Matei Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	Pag. 99
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Buca Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 101
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Baduna Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 103
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Ciocoiu Irina Tereza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 105
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Citia Ciprian Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 107
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Miranda Palomino Rosa Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 109
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez Lizarraga Lola Emperatriz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 111
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Reyes Aranda Karina Ivonne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 113
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Morales Nuñez Carmela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 115
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Yuen Betetta Arletty Leonor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 117
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Palwinder Kaur, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 119
DECRETO 1° ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Gonzalez Arce Jackeline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 121
DECRETO 5 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Ungureanu Elena Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 123
DECRETO 5 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Judele Stefan Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 125
DECRETO 5 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Lascu Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 127
DECRETO 5 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Ungureanu - Iftimie Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 129



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Marco Apicella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, comma 1,3 e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Marco APICELLA**, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo "**Infermiere diplomato SSS**" al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Infermiere**";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Confederazione Svizzera con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo “**Infermiere diplomato SSS**”, rilasciato dalla “Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche” con sede in Bellinzona (Svizzera), in data 31 dicembre 2006 al sig. **Marco APICELLA**, nato a **Firenze** il giorno **24 giugno 1977**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


Il sig. **Marco APICELLA** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11954



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Teodora Anca Câmpean, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 07/09/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Teodora Anca Câmpean nata a Fagaras (Romania) il giorno 02/07/1980, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato in data 26/09/2005 con il n. 140 dalla Universitatea de Medicină și Farmacie "Juliu Hațieganu" Cluj-Napoca - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di “Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală” rilasciato dalla Universitatea de Medicină și Farmacie "Juliu Hațieganu" Cluj-Napoca - Romania – in data 26/09/2005 con il n. 140 alla Sig.ra Teodora Anca Câmpean, nata a Fagaras (Romania) il giorno 02/07/1980, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2


La Sig.ra Teodora Anca Câmpean è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11955



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Cosima Blasi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, comma 1,3 e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **Daniela Cosima BLASI**, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo **Krankenschwester**, conseguito in **Germania**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

1 Il titolo “**Krankenschwester**”, rilasciato dalla “Berufsfachschule für Krankenpflege der Schwesternschaft der Krankenfürsorge des Dritten Ordens am Krankenhaus Dritten Ordens - Munchen” con sede a Monaco di Baviera (Germania), in data 9 ottobre 2003 alla Sig.ra **Daniela Cosima BLASI**, nata a **Monaco di Baviera** il giorno **3 novembre 1980**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2 La Sig.ra **Daniela Cosima BLASI** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11956



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Miclea Ilinca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Miclea Ilinca**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Petrosani nell'anno **1995**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;


RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA, altresì, la sentenza con la quale è stato concesso il divorzio alla **sig.ra Miclea Ilinca**, con il diritto di riprendere il Suo cognome da nubile.



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Petrosani nell’anno **1995**, dalla sig.ra **Miclea Ilinca, divorziata Ilea**, nata a Scurtesti (Romania) il giorno 08/05/1958, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **Miclea Ilinca** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11957



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iacob Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Iacob Irina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **“Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno **2008** dalla sig.ra **Iacob Irina**, nata a Sabaoani (Romania) il giorno 27/04/1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Iacob Irina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11958



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Florescu Florentina Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Florescu Florentina Andreea**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **“Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell’anno **2008** dalla sig.ra **Florescu Florentina Andreea**, nata a Vaslui (Romania) il giorno 08/04/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra. **Florescu Florentina Andreea** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11959



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Brigit Redl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 02/09/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Brigit Redl nata a Vienna (Austria) il giorno 31/05/1979, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktorin der Gesamten Heilkunde" rilasciato in data 15/04/2005 dalla Medizinische Universität Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di “Doktorin der Gesamten Heilkunde” rilasciato dalla Medizinische Universität Wien - Austria – in data 15/04/2005 alla Sig.ra Brigit Redl, nata a Vienna (Austria) il giorno 31/05/1979, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

La Sig.ra Brigit Redl è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11960



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bodo Wilhelm Stuhlmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 11/03/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Bodo Wilhelm Stuhlmann nato a Korbach (Germania) il giorno 14/03/1965, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung" rilasciato in data 16/11/1992 dalla Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di “Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung” rilasciato dalla Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main - Germania – in data 16/11/1992 al Sig. Bodo Wilhelm Stuhlmann, nato a Korbach (Germania) il giorno 14/03/1965, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Bodo Wilhelm Stuhlmann è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11961



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Calugaru Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Calugaru Violeta**, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Constanta nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Constanta nell’anno 1999 dalla sig.ra **Calugaru Violeta**, nata a Fetesti (Romania) il 26/07/1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Calugaru Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11962



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popovici Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Popovici Monica**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Olga Grith" di Marghita nell'anno **2001**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Olga Grith” di Marghita nell’anno **2001** dalla sig.ra **Popovici Monica**, nata a Marghita (Romania) il giorno 31/03/1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **Popovici Monica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11963



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nistor Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Nistor Gabriela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell’anno **2007** dalla sig.ra **Nistor Gabriela**, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 04/03/1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **Nistor Gabriela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11964



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Apostol Pop Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Apostol Pop Nicoleta**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **1997**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno **1997** dalla sig.ra **Apostol Pop Nicoleta**, nata a Pascani (Romania) il giorno 20/10/1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **Apostol Pop Nicoleta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11965



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pintilie Liliana Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Pintilie Liliana Cornelia**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist** domeniul **asistenta sociala si pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist** domeniul **asistenta sociala si pedagogica**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno **2008** dalla sig.ra **Pintilie Liliana Cornelia**, nata a Suceava (Romania) il giorno 09/04/1961, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **Pintilie Liliana Cornelia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11966



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Balinisteanu Nechifor Alina Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Balinisteanu Nechifor Alina Monica**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical specializat**", conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Gr. T. Popa" di Iasi nell'anno **2005**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical specializat**”, conseguito in Romania presso l’Università di Medicina e Farmacia “Gr. T. Popa” di Iasi nell’anno **2005** dalla sig.ra **Balinisteanu Nechifor Alina Monica**, nata a Dorohoi (Romania) il giorno 05/06/1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **Balinisteanu Nechifor Alina Monica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11967



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Negrut Liviu Costel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Negrut Liviu Costel**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2002**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno **2002** dal sig. **Negrut Liviu Costel**, nato a Tecuci (Romania) il giorno 17/08/1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Negrut Liviu Costel** é autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11968



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Preda Mihai Sorin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Preda Mihai Sorin**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Focsani nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Focsani nell’anno **1999** dal sig. **Preda Mihai Sorin**, nato a Focsani (Romania) il giorno 18/02/1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Preda Mihai Sorin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11969



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Piftor Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Piftor Adrian**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist** domeniul **asistenta sociala si pedagogica**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno **2008** dal sig. **Piftor Adrian**, nato a Dorohoi (Romania) il giorno 20/01/1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Piftor Adrian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11970



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Floarea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Pop Floarea**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno **2005**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario “Gheorghe Marinescu” di Tirgu Mures nell’anno **2005** dalla sig.ra **Pop Floarea**, nata a Viseu De Sus (Romania) il giorno 04/10/1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Pop Floarea** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11971



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavel Nastasachi Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Pavel Nastasachi Mihaela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA**Art. 1**

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno **2002** dalla sig.ra **Pavel Nastasachi Mihaela**, nata a Tecuci (Romania) il giorno 10/01/1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Pavel Nastasachi Mihaela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11972



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pintea Maria Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pintea Maria Camelia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist domeniul sanatare si asistenta pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Vola" di Iasi nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quell'altro per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di "Asistent medical generalist domeniul sanatare si asistenta pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore. Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2008 dalla sig.ra Pintea Maria Camelia, nata a Neamt (Romania) il giorno 17/07/1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Pintea Maria Camelia é autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sar  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11973



DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavel Lacramioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pavel Lacramioara, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di "Asistent medical generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 2001 dalla sig.ra Pavel Lacramioara, nata a Scheia (Romania) il giorno 16/06/1969, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Pavel Lacramioara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11974



DECRETO 25 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aycart Tortosa Humilde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n.29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1,3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;


VISTA l'istanza con la quale la Sig.ra **AYCART TORTOSA HUMILDE**, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di studio "**Titulo de tecnico auxiliar**" conseguito in Spagna in data 8 novembre 1994 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;

VISTA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "Operatore Socio Sanitario" come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione", sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di studio “**Titolo de tecnico auxiliar**”, conseguito in Spagna e rilasciato dal Ministro per l’Educazione e le Scienze della Spagna in data 8 novembre 1994 alla Sig.ra **AYCART TORTOSA HUMILDE** nata a Benifaio (Valencia) Spagna il giorno 4 settembre 1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11975



DECRETO 25 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Paczolayne' Kovacs Monika Melinda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra **PACZOLAYNE' KOVACS MONIKA MELINDA**, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**BIZONYITVANY APOLO**" conseguito in Ungheria presso il Liceo e Scuola Secondaria Professionale di Sanità "Dienes Laszlò" di Debrecen nell'anno 2007 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente ungherese in data 15 giugno 2009 e la relativa traduzione che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della Sig.ra **PACZOLAYNE' KOVACS MONIKA MELINDA** corrisponde in tutto ai requisiti previsti dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE, art. 31, allegato V/2 in merito all'istruzione per le attività infermieristiche, relativa al riconoscimento delle abilitazioni professionali;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

ART.1

Il titolo “**BIZONYITVANY APOLO**”“ conseguito in Ungheria presso il Liceo e Scuola Secondaria Professionale di Sanità “Dienes Laszlò” di Debrecen nell’anno 2007 dalla Sig.ra **PACZOLAYNE’ KOVACS MONIKA MELINDA** nata a Cluj-Napoca (Romania) il 4 novembre 1977 é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La Sig.ra **PACZOLAYNE’ KOVACS MONIKA MELINDA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11976



DECRETO 25 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tobolova' Eva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce i Diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **TOBOLOVA' EVA**, cittadina ceca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "vseobecnà sestra" conseguito in Repubblica Ceca presso la Scuola Media Superiore per infermieri Praha 10 nell'anno 2003 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente della Repubblica Ceca in data 10 aprile 2009 e la relativa traduzione che certifica che il titolo professionale in possesso della Signora Tobolova' Eva è conforme all'articolo 23 comma 1 Regolamento (CE) n. 36/2005 del Consiglio, a tenore del Regolamento (CE) n. 100/2006 del Consiglio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica Ceca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo “**vseobecnà sestra**” conseguito in Repubblica Ceca presso la Scuola Media Superiore per infermieri Praha 10 nell’anno 2003 dalla Sig.ra **TOBOLOVA’ EVA** nata a Bilovec (Repubblica Ceca) il 4 settembre 1982 è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **TOBOLOVA’ EVA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11977



DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stezar Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **STEZAR VERONICA**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist**" conseguito in **Romania** presso la Scuola postliceale sanitaria "Christiana" di Cluj Napoca in data **2001** al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere ;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A**Art. 1**

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist**”, conseguito in **Romania** presso la Scuola postliceale sanitaria “Christiana” di Cluj Napoca in data **2001** dalla sig.ra **STEZAR VERONICA**, nata a **Posaga (Romania)** il giorno **23/10/1976**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **STEZAR VERONICA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11978



DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Socaci Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **SOCACI VALENTINA**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in **Romania** presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Ana Aslan" di Braila in data **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A**Art. 1**

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**” conseguito in **Romania** presso il Gruppo Scolastico Sanitario “Ana Aslan” di Braila in data **2008**, dalla sig.ra **SOCACI VALENTINA**, nata a **Braila (Romania)** il giorno **22/08/1983**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **SOCACI VALENTINA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11979



DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Rad Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **RAD FLORIN**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica"** conseguito in **Romania**, presso il Gruppo Scolare Sanitario di Baia Mare in data **2008** al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A**Art. 1**

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica**” conseguito in **Romania**, presso il Gruppo Scolare Sanitario di Baia Mare in data **2008** dal sig. **RAD FLORIN**, nato a **Viseu de Sus (Romania)** il giorno **21/04/1974**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **RAD FLORIN** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11980



DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andreica Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **ANDREICA MARIA**, coniugata RAD, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in **Romania** presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare in data **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A**Art. 1**

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**” conseguito in **Romania** presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare in data **2008**, dalla sig.ra **ANDREICA MARIA**, nata a **Viseu de Sus (Romania)** il giorno **05/08/1974**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **ANDREICA MARIA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11981



DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dridi Souad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sigra **DRIDI SOUAD** ha chiesto il riconoscimento del titolo di “**Infermiere**” conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/9885 del 16 marzo 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “Infermiere”, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;


CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **DRIDI SOUAD** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **DRIDI SOUAD** in data 24 giugno 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1998, presso la “Scuola Professionale della Sanità” di Nabeul (Tunisia) dalla Sigra **DRIDI SOUAD** nata a El Fahs (India) il giorno 25.05.1972, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sigra **DRIDI SOUAD** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11982



DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Juby Paul, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sigra **JUBY PAUL** ha chiesto il riconoscimento del titolo di “**Infermiere**” conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell’art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell’art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/28884 del 21 settembre 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “Infermiere”, ai sensi dell’art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **JUBY PAUL** si sia iscritto all’albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **JUBY PAUL** in data 11 settembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2003, presso la “Carmel Hospital School of Nursing” di Asokapuram, Aluva (India) dalla Sigra **JUBY PAUL** nata a Mookkanoor (India) il giorno 29.03.1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sigra **JUBY PAUL** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11983



DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Belhouchette Wassef, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale il Sig **BELHOUCLETTE WASSEF** ha chiesto il riconoscimento del titolo di “**Infermiere**” conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIRP/III/02-3838 del 5 marzo 2002 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “Infermiere”, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che IL Sig **BELHOUCLETTE WASSEF** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig **BELHOUCLETTE WASSEF** in data 4 febbraio 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1995 e rilasciato dal Ministero della Sanità della Repubblica Tunisina al Sig **BELHOUCLETTE WASSEF** nato a Medenine (Tunisia) il giorno 1.06.1969, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. Il Sig **BELHOUCLETTE WASSEF** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11984



DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Boufares Mohamed Azouz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale il Sig **BOUFARES MOHAMED AZOUZ** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Infermiere"** conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/34221 del 26 ottobre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;


CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig **BOUFARES MOHAMED AZOUZ** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig **BOUFARES MOHAMED AZOUZ** in data 24 giugno 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2004, presso la Scuola Professionale della Sanità di Nabeul (Tunisia) dal Sig. **BOUFARES MOHAMED AZOUZ** nato a Zaghouan (Tunisia) il giorno 5.04.1977, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. Il Sig **BOUFARES MOHAMED AZOUZ** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11985



DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Punnelpambil Jacob Siji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PUNNELIPARAMBIL JACOB SIJI** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **“Infermiere”** conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/28887 del 21 settembre 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “Infermiere”, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;


CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **PUNNELIPARAMBIL JACOB SIJI** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **PUNNELIPARAMBIL JACOB SIJI** in data 11 settembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2005, presso la “School of Nursing K.G. Hospital” di Angamaly Ernakulami (India) dalla Sigra **PUNNELIPARAMBIL JACOB SIJI** nata a Thazhekad (India) il giorno 14.04.1984, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sigra **PUNNELIPARAMBIL JACOB SIJI** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11986



DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Manolache Ionela Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Manolache Ionela Adriana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell’anno **2007** dalla sig.ra **Manolache Ionela Adriana**, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 15/01/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Manolache Ionela Adriana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11987



DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andritoiu Verginia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Andritoiu Verginia**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg - Jiu nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg - Jiu nell’anno **2008** dalla sig.ra **Andritoiu Verginia**, nata a Tirgu - Jiu (Romania) il giorno 24/05/1971, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **Andritoiu Verginia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11988



DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Harasztosi Luminita Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Harasztosi Luminita Georgiana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist**", conseguito in Romania presso il Collegio Medico Universitario di Targu Mures nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Harasztosi Luminita Georgiana** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Marian**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist**”, conseguito in Romania presso il Collegio Medico Universitario di Targu Mures nell’anno **2006** dalla sig.ra **Marian Luminita Georgiana**, coniugata **Harasztosi** nata a Targu Mures (Romania) il giorno 06/12/1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **Harasztosi Luminita Georgiana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11989



DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ungur Csoff Ana Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ungur Csoff Ana Magdalena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistenta Generalista", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bistrita nell'anno **1994**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Ungur Ana Magdalena** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Csoff**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistenta Generalista**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bistrita nell’anno **1994** dalla sig.ra **Csoff Ana Magdalena**, coniugata **Ungur Ana Magdalena** nata a Nimigea (Romania) il giorno 05/03/1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Ungur Csoff Ana Magdalena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11990



DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fluturas Condruz Gianina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Fluturas Condruz Gianina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Braila nell'anno **1998**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Fluturas Gianina** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Condruz**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Braila nell’anno **1998** dalla sig.ra **Condruz Gianina**, coniugata **Fluturas Gianina** nata a Braila (Romania) il giorno 07/09/1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra. **Fluturas Condruz Gianina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11991



DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tigoianu Marin Puica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Tigoianu Puica**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno **2001**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Tigoianu Puica** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da coniugata **Marin**;

VISTA la sentenza civile n° 152 del Tribunale di Rimnicu Sarat, del 9 febbraio 2005, nella quale si dichiara che la parte attrice **Marin Puica** riprenderà il cognome **Tigoianu**

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell’anno **2001** dalla sig.ra **Marin Puica**, oggi **Tigoianu**, nata a Rimniucu Sarat (Romania) il giorno 05/02/1962, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **Tigoianu Puica** é autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11992



DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghita Ivan Alina Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ghita Ivan Alina Catalina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Specializat in profilul Medicina specializata Asistenti Medicali", conseguito in Romania presso il Collegio Universitario di Craiova nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Ghita**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Specializat in profilul Medicina specializarea Asistenti Medicali**”, conseguito in Romania presso il Collegio Universitario di Craiova nell’anno **2003** dalla sig.ra **Ghita Alina Catalina, coniugata Ivan Alina Catalina** nata a Craiova (Romania) il giorno 02/07/1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Ghita Ivan Alina Catalina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11993



DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dascalu Bataga Mioara Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Dascalu Bataga Mioara Loredana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno **2001**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Bataga Mioara Loredana** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Dascalu**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell’anno **2001** dalla sig.ra **Dascalu Mioara Loredana**, coniugata **Bataga** nata a Iasi (Romania) il giorno 31/08/1972, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Dascalu Bataga Mioara Loredana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11994



DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Antonescu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Antonescu Mihaela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Pitesti nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Pitesti nell’anno **1995** dalla sig.ra **Antonescu Mihaela**, nata a Curtea De Arges (Romania) il giorno 02/10/1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Antonescu Mihaela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11995



DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iscrulescu Angelica Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Iscrulescu Angelica Mariana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno **2008** dalla sig.ra **Iscrulescu Angelica Mariana**, nata a Targu Jiu (Romania) il giorno 13/04/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Iscrulescu Angelica Mariana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11996



DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Filip Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Filip Ioana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg - Jiu nell'anno **1993**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg - Jiu nell’anno **1993** dalla sig.ra **Filip Ioana**, nata a Tirgu Jiu (Romania) il giorno 23/06/1968, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Filip Ioana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11997



DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Penciu Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Penciu Cristina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medicina Generala**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Slatina nell'anno **1998**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medicina Generala**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Christiana di Slatina nell’anno **1998** dalla sig.ra **Penciu Cristina**, nata a Slatina (Romania) il giorno 26/01/1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Penciu Cristina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11998



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Dumitru Catalin Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Dumitru Catalin Mihai**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell’anno 2008 dal sig. **Dumitru Catalin Mihai**, nato a **Pascani** (Romania) il giorno **14/09/1980**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

IL sig. Dumitru Catalin Mihai è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11999



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bungeanu Calin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Bungeanu Calin**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno 2006 dal sig. **Bungeanu Calin**, nato a **Raducaneni** (Romania) il giorno **06/11/1968**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


IL sig. Bungeanu Calin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12000



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bondar Pop Silvia Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Bondar Pop Silvia Ileana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Baia Mare nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Baia Mare nell’anno 2000 dalla sig.ra **Bondar Pop Silvia Ileana**, nata a **Borsa** (Romania) il giorno **16/01/1978**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra. Bondar Pop Silvia Ileana é autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12001



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Balint Simon Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Balint Simon Simona**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell’anno 1995 dalla sig.ra **Balint Simon Simona**, nata a **Buhusi** (Romania) il giorno **06/01/1968**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. Balint Simon Simona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12002



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Carstei Matei Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Carstei Matei Mihaela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso il gruppo scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso il gruppo scolastico “Charles Laugier” di Craiova nell’anno 2002, dalla sig.ra **Carstei Matei Mihaela**, nata a **Craiova** (Romania) il giorno **10/11/1980**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. Carstei Matei Mihaela é autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12003



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Buca Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Buca Mariana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso il gruppo scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso il gruppo scolastico “Charles Laugier” di Craiova nell’anno 2003 dalla sig.ra **Buca Mariana**, nata a **Dobrosloveni** (Romania) il giorno **27/09/1967**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. Buca Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12004



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Baduna Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Baduna Florin**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico-Sanitaria AZS "Dr. Luca di Braila" nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica Sanitaria AZS “Dr. Luca” di Braila nell’anno 2007 dal sig. **Baduna Florin**, nato a **Turnu- Magurele** (Romania) il giorno **05/06/1984**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

IL sig. Baduna Florin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12005



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocoiu Irina Tereza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ciocoiu Irina Tereza**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno 2001 dalla sig.ra **Ciocoiu Irina Tereza**, nata a **Podu Iloaiei** (Romania) il giorno **10/10/1979**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. Ciocoiu Irina Tereza è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12006



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Citia Ciprian Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Citia Ciprian Ionut**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist, domeniul asistentă socială și pedagogică" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2008 dal sig. **Citia Ciprian Ionut**, nato a **Pascani** (Romania) il giorno **31/12/1983**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


IL sig. Citia Ciprian Ionut è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12007



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Miranda Palomino Rosa Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MIRANDA PALOMINO ROSA ANGELICA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciado en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di **Licenciado en Enfermeria** conseguito nell'anno 2004 presso la Universidad Nacional del Callao di Callao (Perù) dalla Sig.ra **MIRANDA PALOMINO ROSA ANGELICA**, nata a Lima (Perù) il giorno 12/07/1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2


1. La Sig.ra **MIRANDA PALOMINO ROSA ANGELICA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12008



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez Lizarraga Lola Emperatriz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **RODRIGUEZ LIZARRAGA LOLA EMPERATRIZ** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di **Licendiada en Enfemeria** conseguito nell'anno 2005 presso la Universidad Privada San Pedro de Chimbote di Chimbote (Perù) dalla Sig.ra **RODRIGUEZ LIZARRAGA LOLA EMPERATRIZ**, nata a La Libertad (Perù) il giorno 27/05/1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2

1. La Sig.ra **RODRIGUEZ LIZARRAGA LOLA EMPERATRIZ** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12009



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Reyes Aranda Karina Ivonne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **REYES ARANDA KARINA IVONNE** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di **Licendiada en Enfemeria** conseguito nell'anno 2005 presso la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo di Trujillo (Perù) dalla Sig.ra **REYES ARANDA KARINA IVONNE**, nata a La Libertad (Perù) il giorno 27/10/1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2


1. La Sig.ra **REYES ARANDA KARINA IVONNE** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12010



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Morales Nuñez Carmela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MORALES NUÑEZ CARMELA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2006 presso la Universidad Ricardo Palma di Lima (Peru') dalla Sig.ra **MORALES NUÑEZ CARMELA**, nata a Lima (Perù) il giorno 24/06/1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2


1. La Sig.ra **MORALES NUÑEZ CARMELA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12011



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Yuen Betetta Arletty Leonor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **YUEN BETETTA ARLETTY LEONOR** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2003 presso la Universidad Nacional del Santa di Chimbote (Perù) dalla Sig.ra **YUEN BETETTA ARLETTY LEONOR**, nata ad Ancash (Perù) il giorno 21/04/1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2

1. La Sig.ra **YUEN BETETTA ARLETTY LEONOR** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12012



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Palwinder Kaur, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PALWINDER KAUR** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Infermiere"** conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/23231 del 30 luglio 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;


CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **PALWINDER KAUR** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **PALWINDER KAUR** in data 22 luglio 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1988, presso l’ “Ospedale Philadelphia” di Ambala (India) dalla Sig.ra **PALWINDER KAUR** nata a Fatehnangal-Gurdaspur (India) il giorno 10.04.1965, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. La Sigra **PALWINDER KAUR** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12013



DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonzalez Arce Jackeline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **GONZALEZ ARCE JACKELINE** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciado en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di **Licendiado en Enfemeria** conseguito nell'anno 2006 presso la Universidad Particular de Chiclayo di Chiclayo (Perù) dalla Sig.ra **GONZALEZ ARCE JACKELINE**, nata a Lambayeque (Perù) il giorno 26/10/1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2

1. La Sig.ra **GONZALEZ ARCE JACKELINE** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12014



DECRETO 5 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ungureanu Elena Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ungureanu Elena Oana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Alexandria nell'anno **2002**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Carol Davila” di Alexandria nell’anno **2002** dalla sig.ra **Ungureanu Elena Oana**, nata a Alexandria (Romania) il giorno 24/04/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Ungureanu Elena Oana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12015



DECRETO 5 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Judele Stefan Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Judele Stefan Lucian**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **“Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “Mihai Eminescu” di Bacau nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**”, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “Mihai Eminescu” di Bacau nell’anno 2008 dal sig. **Judele Stefan Lucian**, nato a Comanesti (Romania) il giorno 05/08/1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Judele Stefan Lucian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12016



DECRETO 5 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lascu Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Lascu Florica**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist, domeniul sanitar", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2005**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;


RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA, altresì, la sentenza con la quale è stato concesso il divorzio alla **Sig.ra Lascu Florica**, con il diritto di riprendere il Suo cognome da nubile.



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul sanitar**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno **2005** dalla sig.ra **Lascu Florica, divorziata Dinu**, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 17/04/1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **Lascu Florica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12017



DECRETO 5 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ungureanu - Iftimie Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ungureanu – Iftimie Maria**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di “**Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2008 dalla sig.ra **Ungureanu Maria**, coniugata **Iftimie**, nata a Falticeni (Romania) il giorno 31/07/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Ungureanu – Iftimie Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12018

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903165/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 9 1 0 2 6 *

€ 9,00

